



Tax Legal Finance

CIRCOLARE ALLA CLIENTELA

Decontribuzione Sud PMI



Tax Legal Finance

Decontribuzione Sud PMI: Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate in favore di microimprese e di piccole e medie imprese. Articolo 1, commi da 406 a 412, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).

Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali.

1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio.

La misura Decontribuzione Sud PMI è rivolta a **microimprese, piccole e medie imprese** che occupano lavoratori **a tempo indeterminato**, nelle **regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 407, della legge di Bilancio 2025 rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

2. Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse.

L'incentivo si estende anche alle aziende che hanno sede legale in altre regioni con una o più unità operative ubicate nelle citate regioni del Mezzogiorno. Per usufruire dell'incentivo occorre richiedere autorizzazione preventiva all'INPS.

3. Assetto e misura dell'esonero

L'esonero è riconosciuto e modulato come segue:

- **per l'anno 2025**, in misura pari al **25 per cento** dei complessivi contributi previdenziali per un importo **massimo di 145 euro su base mensile** per dodici mensilità, **per ciascun lavoratore a tempo indeterminato** assunto alla data del 31 dicembre 2024;
- **per l'anno 2026**, in misura pari al **20 per cento** dei complessivi contributi previdenziali per un importo **massimo di 125 euro su base mensile** per dodici mensilità, **per ciascun lavoratore a tempo indeterminato** assunto alla data del 31 dicembre 2025;
- **per l'anno 2027**, in misura pari al **20 per cento** dei complessivi contributi previdenziali per un importo **massimo di 125 euro su base mensile** per dodici mensilità, **per ciascun lavoratore a tempo indeterminato** assunto alla data del 31 dicembre 2026;



Tax Legal Finance

- **per l'anno 2028**, in misura pari al **20 per cento** dei complessivi contributi previdenziali per un importo **massimo di 100 euro su base mensile** per dodici mensilità, **per ciascun lavoratore a tempo indeterminato** assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- **per l'anno 2029**, in misura pari al **15 per cento** dei complessivi contributi previdenziali per un importo **massimo di 75 euro su base mensile** per dodici mensilità, **per ciascun lavoratore a tempo indeterminato** assunto alla data del 31 dicembre 2028.

Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura in argomento, in quanto è previsto un espresso limite di durata dell'agevolazione. Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile (pari a 145 euro per l'anno 2025).

4. Natura dell'esonero e condizioni di spettanza

L'agevolazione può essere applicata per i soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati.

Per l'anno 2025, la misura Decontribuzione Sud PMI **spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31 dicembre 2024, purché diversi dal lavoro agricolo e domestico, nonché dai rapporti di apprendistato, a condizione che sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.**

Parimenti, per le annualità successive al 2025, la Decontribuzione Sud PMI può essere riconosciuta con riferimento a tutti rapporti di lavoro incentivabili, instaurati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.



Tax Legal Finance

Il diritto alla fruizione dell'agevolazione in argomento è subordinato al rispetto delle seguenti **condizioni**:

- **regolarità** degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (**DURC**);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Ai sensi dell'articolo 1, comma 406, ultimo periodo, della legge di Bilancio 2025 *“l'agevolazione di cui al presente comma è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis”*.

- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* (settore generale), nuovo massimale 300.000 euro;

- Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore *de minimis* concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), nuovo massimale 750.000 euro.

Pertanto, la Decontribuzione Sud PMI può essere fruita solo se l'importo spettante non supera il massimale concedibile previsto dai citati Regolamenti (UE) in materia di aiuti *de minimis* nell'arco di tre anni (l'anno in corso e i due anni precedenti). Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuto concedibili nel triennio mobile di riferimento, devono essere presi in considerazione gli aiuti *de minimis* a qualsiasi titolo concessi, incluso l'importo della decontribuzione in argomento da fruire mensilmente, in favore del soggetto individuato quale “impresa unica”, ai sensi di quanto disposto dai citati Regolamenti (UE) disciplinanti gli aiuti.

6. Coordinamento con altri incentivi

In ragione dell'entità dello sgravio, lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.



Tax Legal Finance

L'esonero in argomento **non è cumulabile** con gli esoneri previsti dal c.d. "Decreto Coesione", ossia gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, *bonus* Giovani, *bonus* Donne e *bonus* ZES unica.

Con riferimento alle misure compatibili con l'esonero in argomento, la suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all'assunzione di *over 50* disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all'assunzione di disabili, o incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI.).

Per eventuali approfondimenti si allega la circolare completa n. 32 pubblicata dall'INPS in data 30/01/2025 e lo studio rimane a completa disposizione.